



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-54/19 P, 6 ottobre 2021, ECLI:EU:C:2021:796	Axa Mediterranean Holding SA contro Commissione europea	Grande sezione	Azione diretta	/	/	SI	/	Comparabilità della situazione materiale e giuridica – Selettività delle misure fiscali – Deroga – Differenza di trattamento – Giustificazione della differenza di trattamento .	Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Regime fiscale – Disposizioni riguardanti l'imposta sulle società che consentono alle imprese con domicilio fiscale in Spagna di ammortizzare l'avviamento risultante da acquisizioni di partecipazioni azionarie in società con domicilio fiscale all'estero – Nozione di "aiuto di Stato"
Classificazione									
Diritto primario - Aiuti di Stato									
Questione pregiudiziale									
-									
Dispositivo									
La Grande Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea respinge l'impugnazione e condanna la Axa Mediterranean Holding SA alle spese.									
Nota redazionale									
<p>La Commissione europea ha ritenuto incompatibile con il mercato interno l'agevolazione fiscale introdotta dal Regno di Spagna in ragione della quale le società spagnole possono ammortizzare l'avviamento derivante dall'acquisizione di partecipazioni azionarie in società residenti in altri Stati membri. La Commissione ha altresì ritenuto incompatibile l'anzidetta agevolazione se riferita alle acquisizioni di partecipazioni azionarie in imprese stabilite al di fuori dell'Unione, disponendone il recupero.</p> <p>La Axa Mediterranean Holding SA ha presentato al Tribunale di Primo Grado ricorso per l'annullamento della decisione controversa, con scarso successo. Secondo il Tribunale, infatti, una misura fiscale che concede un vantaggio subordinatamente alla realizzazione di un'operazione economica può essere selettiva anche qualora, tenuto conto delle caratteristiche dell'operazione stessa, qualsiasi impresa possa liberamente scegliere di realizzare tale operazione. Nel motivare la decisione, il Giudice ha esaminato la misura controversa alla luce delle tre fasi del metodo di analisi della selettività di una misura fiscale nazionale, vale a dire, in primis, l'identificazione del regime fiscale comune o «normale» applicabile nello Stato membro interessato, poi, la valutazione della circostanza se la misura fiscale si pone in deroga rispetto a detto regime comune, nella misura in cui essa introduce differenze tra operatori che si trovano, alla luce dell'obiettivo perseguito da tale sistema, in una situazione di fatto e di diritto comparabile, ed, infine, la valutazione se la citata deroga sia giustificata dalla natura e dall'economia di tale sistema.</p> <p>Per ciò che attiene la prima fase, il Tribunale ha dichiarato che il trattamento fiscale dell'avviamento costituisce il sistema di riferimento rilevante nel caso in analisi poiché le imprese che acquisiscono partecipazioni in società non residenti si trovano, rispetto all'obiettivo perseguito dal trattamento fiscale menzionato, in una situazione di diritto e di fatto analoga a quella delle imprese che acquisiscono partecipazioni in società residenti. In secondo luogo, il Tribunale ha considerato che la Commissione ha correttamente valutato che l'anzidetta misura avesse introdotto una deroga rispetto al regime normale, respingendo la contestazione secondo cui la Commissione non aveva dimostrato che le acquisizioni di partecipazioni azionarie in società residenti e quelle in società non residenti fossero comparabili alla luce dell'obiettivo di neutralità fiscale perseguito dalla misura de qua. In ultimo, il Giudice di primo grado ha evidenziato come nessuno degli argomenti specificamente dedotti consentisse di giustificare la deroga stabilita da tale misura e, dunque, la differenza di trattamento rilevata dalla stessa Commissione.</p> <p>Di conseguenza, la Axa Mediterranean Holding SA si è opposta alla citata decisione presentando ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea, la cui Grande Sezione ha respinto tutte le censure avanzate dalla società ricorrente, confermando la decisione del Tribunale di Primo Grado.</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									